



Comune di
ACI BONACCORSI

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI
PRESSO CENTRI RIABILITATIVI**

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Articolo 3 - CONTRIBUTO

Articolo 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Articolo 7 - RINVIO

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento economico "rimborso spese di viaggio con mezzo proprio" per portatori di handicap grave, legge 104/92 art. 3 commi 3 e 1.

Detto intervento è finalizzato a prevenire e superare le condizioni di bisogno, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, di non discriminazione, di universalità e di diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono destinatari dell'intervento, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, prioritariamente i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, residenti nel Comune di Aci Bonaccorsi, che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati con regolare autorizzazione dell'A.S.P.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio lo consenta potranno essere ammesse a contributo anche le istanze che possiedono il requisito della legge 104/92 art. 3, comma 1.

Art. 3 - CONTRIBUTO

L'intervento economico previsto per i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, consiste nel rimborso delle spese di carburante sostenute per l'auto privata nella misura complessiva di 1/5 del costo medio della benzina per ogni chilometro effettuato per un massimo di n. 25 km giornalieri.

Tale contributo verrà erogato purché sussistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con i mezzi propri;
- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo.

L'intervento economico previsto invece per coloro che possiedono il requisito della legge 104/92 art. 3, comma 1 sarà stabilito in funzione delle somme previste in bilancio ponendo a base del calcolo percentuale l'ammontare determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, dovranno, entro tre giorni dall'avvenuto inizio della frequenza presso il centro di riabilitazione, presentare apposita istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialistici dell'A.S.P. (non sono ammesse le prescrizioni del medico di base o privato);

Altresì, i beneficiari devono, con cadenza semestrale, inoltrare istanza su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'Ufficio Servizi Sociali allegando ad essa attestazione circa l'effettiva presenza, prodotta dagli enti presso i quali i soggetti interessati si recano.

Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il rimborso sarà effettuato annualmente con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante ai sensi dell'art. 4 sopra citato, corredata da certificazione

rilasciata dal Centro di Cura e/o di Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili.

Art. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito provinciale.

Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dall'art. 4 a corredo dell'istanza di rimborso.

Art. 7 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dall'avvenuta esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.